

Responsabilità Civile

A CONTRATTO N. 50 43292PJ

Mod. 479RC Ed. 11/2016

Agenzia Sub Agenzia Ag./Subag. Prod.
AGENZIA DI GENOVA 5200

Contraente
FONDAZIONE TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANTOVANO Cod.Cliente: 77057153
indirizzo
VIA GINO AVIGNI, 38

comune cap provincia
RIVAROLO MANTOVANO 46017 MN

codice fiscale/partita IVA

coassicurazione SARA %

==

delega
ESCLUSIVA O NESSUNA

80005670205 01572860201



descrizione del rischio	(Valida in quanto richiamato ii relativo codice rischio)		50 T 5 T 5 T 5 T
	Altre Residenze Assistenzi	ali Codice rischio 02.50.00	
vedi clausole particolari			
THE RESERVE			
		200 p (
Regolazione premio: SI	premio minimo pari		
HTTLE NORSH 1997 MEST TOP OF BRANK 20			
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE			
quanto assicuriamo	Promote transfer and the second secon	ga ki belgari kasilini (K	
quanto assicuriamo		2 2 20 20	
quanto assicuriamo	Promote transfer and the second secon	RCO Massimale per sinistro/per persona	€ / 5.000.000,00
quanto assicuriamo		2 2 20 20	
quanto assicuriamo	€ 5.000.000,00	2 2 20 20	
quanto assicuriamo	€ 5.000.000,00 € 250,00	2 2 20 20	
quanto assicuriamo RCT Massimale per sinistro iranchigia minima danni a cose premio da pa	€ 5.000.000,00 € 250,00 gare in rate Annuale in sq	RCO Massimale per sinistro/per persona	€ / 5.000.000,00 di ogni anno
quanto assicuriamo RCT Massimale per sinistro Franchigia minima danni a cose	€ 5.000.000,00 € 250,00 gare in rate Annuale in sq	RCO Massimale per sinistro/per persona	€ / 5.000.000,00 di ogni anno Totale
quanto assicuriamo RCT Massimale per sinistro Franchigia minima danni a cose premio da pa RATE prima € 2.8	€ 5.000.000,00 € 250,00 gare in rate Annuals in so	RCO Massimale per sinistro/per persona adenza il 31/12 Imposte € 707,09	€ / 5.000.000,00 di ogni anno Totale € 3.885,00
quanto assicuriamo RCT Massimale per sinistro Franchigia minima danni a cose premio da pa	€ 5.000.000,00 € 250,00 gare in rate Annuals in so	RCO Massimale per sinistro/per persona adénza il 31/12 Imposte	€ / 5.000.000,00 di ogni anno Totale
quanto assicuriamo RCT Massimale per sinistro Franchigia minima danni a cose premio da pa RATE Premio prima € 2.8 seguenti € 5.6	€ 5.000.000,00 € 250,00 gare in rate Annuals in so	RCO Massimale per sinistro/per persona adenza il 31/12 Imposte € 707,09	€ / 5.000.000,00 di ogni anno Totale € 3.885,00
quanto assicuriamo RCT Massimale per sinistro Franchigia minima danni a cose premio da pa RATE prima € 2.8	€ 5.000.000,00 € 250,00 gare in rate Annuals in so	RCO Massimale per sinistro/per persona adenza il 31/12 Imposte € 707,09	€ / 5.000.000,00 di ogni anno Totale € 3.885,00

Pag 1 di 2

(artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile)

Veridicità Informazioni fornite dal Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta Il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente possono compromettere totalmente o parzialmente it diritto all'indennizzo nonché comportare la

cessazione stessa dell'assicurazione. Relativamente alle garanzle prestate ed alle cose assicurate:

1) Il Contraente dichiara che non si sono verificati sinistri negli ultimi 3 anni e non esistono altre assicurazioni;

2) Il Contraente dichiara che nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischlo:

FONDAZIONE "TOSI/CIPPEULE" di RIVAROLO MANTOVANO" - ØNI

IL PRESIDENTE

Il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle "Norme the regolano il

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. Art.7

Art.8

Recesso in caso di sinistro. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Art.9

Rischi esclusi dall'assicurazione Art.15

Regolazione del premio (qualora prevista) Spese legali -Gestione delle vertenze di danno Art.16 Art.18

Qualora sia assicurata la proprietà di fabbricati il Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono rispondenti ai requisiti legali di abitabilità e agibllità, e si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SINF479RC ed. 01/2019 denominato "Rischi Diversi - Set Informativo", Lassicurazione e regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: RC0011; DERPAG; DERSIN; STRUBI: STRSAN; riportate nell'allegato mod. [CSAV01], norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Il Contraente

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLECTI di RIVAROLO MANTOVANO" ONLUS

Consenso al trattamento del dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente

dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);

acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinche queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente

FONDAZIONE "TOSI/CIPPE di RIVAROLO MANTOVANO" ONLUS IL PRESIDENTE

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della ciausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni esperibilità intestati o bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità; samente in tale qualita:

c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
 d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvangano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente Intestato alla

Logogmenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione

Il pagamento di €

a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il

per l'Agenzia

Pag 2 di 2

(d.c. del

Library Comment to the Comment to the



Consenso all'invio digitale della documentazione precontrattuale e contrattuale

Ove previsto, scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite e-mail Scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo.

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato. La documentazione è disponibile in ogni caso nella Sua area riservata, cui può accedere dai sito www.sara.it o dall'app SaraConMe.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

E' sempre possibile rivolgersi alla sua agenzia di riferimento per la consegna di copia gratuita cartacea della documentazione relativa alla polizza, nonché per consulenza o per ottenere informazioni sul contratto.

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale, comunicando la modifica ai recapiti sopra riportati.

Consenso all'invio delle comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto

Ove previsto, scelgo di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto:

tramite e-mail

ususupporto cartaceo mediante posta all'indirizzo [di residenza indicato in polizza].

☐ su area riservata

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato e per le comunicazioni successive alla presente scelta.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, comunicando la propria scelta ai recapiti sopra riportati.

Il Contraente

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI di RIVAROLO MANTOVANO" CINLOS IL PRESIDENTE

PO52005043292RI



DOCUMENTI INFORMATIVI PRE-CONTRATTUALI E CONTRATTUALI

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:

- 1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (allegato 3 al Regolamento Ivass . 40 del 2018);
- 2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018);
- 3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018);
- 4. Documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Il Contraente

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI di RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS

PO52005043292PI

HART TO MENT SHOWN BY SHOWN

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO



sara assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara

sara 🕥

Rischi Diversi

FONDAZIONE TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANTOVANO

Polizza nº: 43292PJ

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello CSAV01



Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del 26-06-2023 si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

Scoperti e franchigle:

franchigia Fissa per attività sanitaria euro 1500 Calcolo del premio:

Il premio di anticipazione, pari al minimo, è calcolato su un fatturato preventivato di euro 2.700.000,00. Tasso lordo di regolazione euro 2,8 per mille. Covid 19

COVID 19

Fermo quanto indicato all'Art. Esclusioni la garanzia comprende i danni da COVID19 o variazioni e mutazioni dello stesso. La garanzia si intende prestata con limite di indennizzo di Euro 500.000,00

Clausola: DERPAG - Deroga Termini di pagamento del premio

A far data dalle ore 24:00 del 26-06-2023 si conviene di attivare la clausola 'DERPAG - Deroga Termini di pagamento del premio':

Deroga termini pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza il termine per il pagamento delle rate successive si intende elevato a 30 (trenta) giorni.

Clausola: DERSIN - Deroga Termini denuncia sinistro

A far data dalle ore 24:00 del 26-06-2023 si conviene di attivare la clausola 'DERSIN - Deroga Termini denuncia sinistro':

Deroga al termine per la denuncia dei sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza il termine per la denuncia dei sinistri si intende raddoppiato.

Oggetto Assicurato:Servizi Vari Garanzia:RCT/RCO servizi vari

Copia per l'Agenzia/Direzione

Clausola: STRUBI - Strutture sanitarie - ubicazioni

A far data dalle ore 24:00 del 26-06-2023 si conviene di attivare la clausola 'STRUBI - Strutture sanitarie - ubicazioni':

L'assicurazione si intende riferita alle seguenti Strutture per le quali è stato compilato e sottoscritto il Questionario di valutazione del rischio che forma parte integrante della Polizza:

Denominazione Struttura Ubicazione Struttura	P. Iva/C.F.	
fondazione TOSI/CIPPELLETTI Via G. Avigni 38 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)		01572860201
2) .	g*	
3) .	74	
4) .	8	



5) .	5	
6) .	=	
7) .		
8) .	*	
9) .	•	
10) .	*	

Oggetto Assicurato:Servizi Vari Garanzia:RCT/RCO servizi vari Clausola:STRSAN - Strutture sanitarie

A far data dalle ore 24:00 del 26-06-2023 si conviene di attivare la clausola 'STRSAN - Strutture sanitarie':

Ad integrazione o rettifica di quanto indicato nel Fascicolo Informativo del quale il presente allegato forma parte integrante, si intendono operanti le seguenti:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER STRUTTURE SANITARIE

DEFINIZION!

Addetti:

tutte le persone fisiche di cui il Contraente e/o l'Assicurato si avvale - nel rispetto delle norme di legge - nell'esercizio dell'attività assicurata e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci ed eventuali familiari coadiuvanti; e compresi anche:

- Direttore Sanitario, Responsabile di Struttura semplice o complessa ovvero di analoga funzione organizzativa presso l'Assicurato:

 personale sanitario dipendente: gli esercenti la professione sanitaria che operano presso la struttura con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o comunque con rapporto di lavoro regolarmente sottoscritto;

personale sanitario convenzionato: gli esercenti la professione sanitaria, non dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, di
cui quest'ultimo si avvale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie svolte, e che presta la propria attività presso e/o per conto del
Contraente e/o dell'Assicurato in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente;

 personale sanitario in regime di libera professione: gli esercenti la professione sanitaria che prestano attività libero professionale presso l'Assicurato;

- personale (sanitario e non) di strutture sanitarie convenzionate e soggetti operanti presso altri enti/strutture sulla base di specifiche convenzioni;

operatori sanitari specializzandi;

- borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti (sanitari e non);

- allievi (che svolgono attività sanitarie e non) per il rilascio del diploma universitario;

- ricercatori e soggetti che svolgono attività assimilabili, quando operano (anche a titolo gratuito) sotto la responsabilità o nell'interesse del Contraente e/o dell'Assicurato o per conto del medesimo;

- volontari (che svolgono attività sanitarie e non) quando operano sotto la responsabilità o nell'interesse del Contraente e/o dell'Assicurato o per conto del medesimo;

- soggetti che ad altro titolo sono affidati al Contraente e/o Assicurato per lo svolgimento di attività presso lo stesso, per i danni che possono cagionare a terzi, compresi altri Addetti dell'Assicurato, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Attività assicurata:

attività dichiarata in polizza

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto

Cose:

sia gli oggetti materiali che gli animali

Danno materiale:

Copia per l'Agenzia/Direzione

morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose conseguente a fatto illecito

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività:

perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza

o imprese Homa e C.P. Dodor eusea HEA Homa n. 11703 P. IVA Duodousi u tscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle impresa assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, fecitto all'Albo dei gruppi assicurativa à n. 001



Fabbricato:

costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione adibita all'attività assicurata

Fatto noto

denuncia cautelativa, esposto, querela, avviso di garanzia, atto giudiziario ed in genere qualunque documento o fatto dal quale si possa evincere l'esistenza di un sinistro e che sia conosciuto dall'Assicurato in data antecedente a quella di decorrenza della presente polizza

Fatturato:

volume d'affari relativo all'attività dichiarata in polizza al netto di IVA

Franchigia:

importo di danno indennizzabile espresso in somma fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro

Impresa capogruppo (o società madre):

impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie

Impresa collegata:

impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa

Impresa controllata:

impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo

Indennizzo:

somma dovuta dalla società in caso di sinistro

Massimale:

obbligazione massima della Società per ogni sinistro - per capitale, interessi e spese - qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro - per capitale, interessi e spese - per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati – salvo dove previsto diversamente – anche per periodo assicurativo

Perdita patrimoniale:

pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose

Periodo assicurativo:

ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Retribuzioni:

ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti

Rischio:

la possibilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

importo dell'indennizzo espresso in percentuale che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l'assicurazione

Sinistro in serie:

sinistri originati dalla medesima causa e considerati unico sinistro, indipendentemente dai sinistri verificatisi o dalle richieste di risarcimento ricevute o dal numero di persone coinvolte o dal numero di cose danneggiate.

Per tali sinistri la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste, indipendentemente dalla data in cui le successive richieste saranno formulate.

Per i sinistri in serie si intende applicabile la franchigia/lo scoperto una sola volta.

Società: Sara Assicurazioni Spa

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

2. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza.

Impresa Roma e C.P.,0040/200305 REA ROMA ILLI 17035 F.IVA 00030510 Iscritta al n.1.00016 nell'Albo delle impresa assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001



3. Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

4. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Resta comunque inteso che l' omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all' atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanza aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere a relativa modifica delle condizioni in corso.

6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Se il Contraente / Assicurato non rispetta il limite temporale previsto, nulla verrà eccepito se tale ritardo non porta pregiudizio alla Società.

Agli effetti della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65;
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL, i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso a da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Se il Contraente / Assicurato non rispetta quanto sopra previsto, nulla verrà eccepito se tale inadempimento non porta pregiudizio alla Società.

Ad integrazione di quanto sopra e a maggior precisazione e/o modifica della definizione di Sinistro, si intende "Richiesta Risarcimento Danni", da parte del Contraente e/o Assicurato, una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché un'azione di rivalsa esperita da qualunque ente, persona giuridica o fisica. Per richiesta di risarcimento si intende quella che per prima tra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell'assicurato:

- 1. la comunicazione scritta (incluse le querele) con la quale il terzo manifesti all'assicurato di ritenerlo responsabile per danni subiti; 2. qualsiasi atto scritto introduttivo di un procedimento civile (compresi negoziazione assistita, mediazione, ricorso o citazione) o la chiamata in causa notificata all'assicurato o la notifica di un atto in cui un terzo si sia costituito parte civile in un procedimento penale.
- 3. l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato quale, a esempio, una formale notifica all'assicurato dell'avviso di qualsiasi indagine nei suoi confronti, la notifica di informazione di garanzia ex art. 369 del C.P.P., di accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 C.P.P., di un avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art 415bis C.P.P.;
- 4. la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta. È equiparata alla richiesta di risarcimento il provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del C.P.P. nonché di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 354 e segg. del C.P.P. in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, e qualunque atto e/o comunicazione della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificato all'assicurato.

Per sinistro RCO si intende:

- a) la formale notifica al Contraente e/o a un assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale;
- b) la formale notifica al Contraente e/o a un assicurato dell'apertura di un procedimento penale;
- c) la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di enti di previdenza/assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS;
- d) la ricezione da parte del Contraente e/o di un assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.



Per le Malattie Professionali (RCO) l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

8. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima - entro 90 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Ad integrazione di quanto sopra, si pattuisce che nel caso di disdetta o recesso da parte della Società in prossimità della scadenza annuale, la Società concederà, nel caso non possa essere garantito un periodo minimo di 90 giorni, un periodo di proroga della durata pari alla differenza per arrivare a 90 giorni.

9. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato all'Articolo 8, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione - di durata non inferiore all'anno - è prorogata per un anno e così successivamente; fatto salvo se al contratto sia stata durata temporanea senza tacito rinnovo alla scadenza.

Salvo i casi nei quali la legge o specifiche pattuizioni tra le parti stabiliscano diversamente, il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11. Regolazione del premio (operante se indicata sulla Scheda di Polizza)

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice contrattuale.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice contrattuale di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

- 1. Qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3);
- 2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta;
- 3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta. la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto;
- 4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

12. Indicizzazione (adeguamento ISTAT)

La Polizza non è soggetta ad indicizzazione annua.

13. Gestione delle vertenze di danno - spese legali



La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze - tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carlco della Società le spese sosienute per resistere all'azione promossa contro l'Accicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente all'Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale e previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Se il Contraente / Assicurato non rispetta il limite temporale previsto, nulla verrà eccepito se tale ritardo non porta pregiudizio alla Società.

14. Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet

Elenco degli organismi di mediazione:

Denominazione

1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane 2 ADR Center

3 IFOAP concilia

Riferimenti

www.camcom.gov.it www.adrcenter.com www.ifoapconcilia.it

15. Comunicazione dei sinistri accaduti

La Società con cadenza annuale e previa richiesta scritta del Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza principale della polizza si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione del valore economico del sinistro)
- sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati
- sinistri respinti

16. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana o a eventuali disposizioni UE.

17. Interpretazione a favore dell'Assicurato

In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.

18. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società× e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla Società di brokeraggio indicata in polizza, che provvederà al versamento agli Assicuratori oppure direttamente alla Compagnia Assicuratrice. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente.

Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC

Attività assicurata

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'Attività indicata in polizza, desunta da Questionario compilato e sottoscritto - che forma parte integrante della Polizza - e/o descritta in Polizza, intesa quale attività svolta ai sensi delle vigenti normative per garantire la guida, la supervisione e la qualità della struttura sanitaria, compreso il coordinamento del personale sanitario operante

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 · 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54,675 000 (.w.)
Registro Imprese Roma a C.F 00408/30693 REA Roma n.117033 P IVA 008850910
Iscritta el n.1.00018 nell'Albo delle Imprese assicurativa. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo del gruppi assicurativa il n.001



nella struttura stessa, esercitata nelle ubicazioni assicurate.

L'attività non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatta salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche.

Oggetto dell'assicurazione

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione, all'attività assicurata indicata in polizza. L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, fatto salvo quanto diversamente specificato dalla Garanzia RC. Responsabilità per danni derivanti da attività sanitarie ;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti - purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000:
- le richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222;
- per le Malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale contratte dagli Addetti assicurati ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

 Il limite di Indennizzo della garanzia:
- si intende tissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza;
- rappresenta la massima esposizione della Società anche per periodo assicurativo e per sinistro in serie.

La garanzia non vale:

- per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per
 prevenire o contenere fattori patogeni.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Persone non considerate terze:

Fatto salvo quanto previsto da specifiche Garanzie RC, non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro coniugi, genitori, figli, parenti e affini;
- le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c;
 Si precisa che (escluse comunque le malattie professionali) e fatto salvo quanto quanto indicato diversamente da specifiche norme sono considerati terzi:
- gli Addetti per i quali non vale la RCO;
- i lavoratori autonomi;
- gli assistiti.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da proprietà o circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da proprietà o navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e droni (UAV);
- da impiego di veicolì a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- da furto;
- cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del



compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

- da molestie, abusi e vessazioni fisiche e psicologiche. La presente esclusione è operante per RCO;

- attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;

- danni, perdite o spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, derivanti, risultanti da, o collegati a: qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di epidemia o pandemia e i danni derivanti da qualunquo omiccione nello svolgere attività volte a controllare, prevenire, contenere o rispondere in ogni modo alle suddette malattie infettive, epidemie o pandemie, siano esse reali, presunte, sospette o minacciate. Ai fini della presente esclusione:
 - per "Epidemia" si intende l'insorgenza di una malattia infettiva che colpisce un gran numero di persone all'interno di una comunità, regione o popolazione;

per "Pandemia" si intende un'epidemia che si diffonde in più di un paese o continente.

La presente esclusione è operante anche per RCO;

- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, a eccezione dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico. La presente esclusione è operante anche per RCO;

errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;

- danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici, a eccezione limitatamente a questi ultimi del danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico. La presente esclusione è operante anche per RCO;
- contaminazione da esposizione a fonti radioattive, a eccezione dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, terapeutico e scientifico. La presente esclusione è operante anche per RCO;

ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;

- limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto

- da detenzione o impiego di esplosivi. La presente esclusione è operante anche per RCO;

- da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico. La presente esclusione è operante anche per RCO;
- per fatti noti come da Definizioni. La presente esclusione è operante anche per RCO.

Franchigia e scoperti (valida solo per RCT)

Per qualsiasi danno materiale (morte e lesioni corporali) derivanti da attività sanitarie o per omessa sorveglianza dei pazienti l'assicurazione si intende prestata con applicazione della franchigia indicata sulla Scheda di Polizza. La franchigia in questo caso si intende prestata anche per danni ad animali qualora l'attività assicurata fosse di tipo veterinario.

Per altri danni (morte e lesioni corporali) non derivanti da attività sanitarie e per perdite patrimoniali non derivanti da morte e lesioni personali o danneggiamento a cose non relativi ad attività sanitarie Euro 500.

Limitatamente alla RCO l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato;
- Euro 5.000 per altri Addetti.

Massimali

Il massimale indicato nella Scheda di Polizza (e i limiti di indennizzo previsti), fatto salvo quanto indicato al successivo Articolo 7:

- rappresentano la massima esposizione della Società in caso di sinistro, periodo assicurativo e sinistri in serie;
- si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più Addetti;
- si intendono unici per tutte le ubicazioni assicurate.

Validità temporale dell'Assicurazione

A) Limitatamente alla RCT e relativamente ai danni derivanti da attività sanitarie l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della Polizza. Si precisa che in caso di prosecuzione della polizza con la medesima compagnia il periodo di validità decorre dalla prima data di effetto senza soluzione di continuità.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei **dieci anni** precedenti la data di effetto della Polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai **dieci anni** precedenti la data di effetto della Polizza.

B) Limitatamente alla RCT e relativamente ai danni derivanti da attività non sanitarie l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato riferite a comportamenti colposi posti in essere nei 12 mesi precedenti la stipulazione della Polizza.

Si precisa che in caso di prosecuzione della polizza con la medesima compagnia il periodo di validità decorre dalla prima data di effetto senza soluzione di continuità.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere 12 mesi precedenti la data di effetto della Polizza il limite di indennizzo si intende fissato a Euro 500.000 e rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di



risarcimento riferite ai 12 mesi precedenti la data di effetto della Polizza.

C) Limitatamente alla RCO (escluse le malattie professionali) l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato riferite a comportamenti colposi posti in essere nei 12 mesi precedenti la stipulazione della Polizza. Si precisa che in caso di prosecuzione della polizza con la medesima compagnia il periodo di validità decorre dalla prima data di effetto senza soluzione di continuità.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere 12 mesi precedenti la data di effetto della Polizza il limite di indennizzo si intende fissato a Euro 500.000 e rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai 12 mesi precedenti la data di effetto della Polizza.

- D) Limitatamente alle Malattie Professionali (RCO):
- per la sostituzione di contratti in corso con la Società l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della Polizza, riferite a malattie professionali manifestatesi dopo la data di effetto della prima polizza stipulata senza soluzione di continuità con la Società;
- per nuovi contratti (intendendo per tali anche contratti che ne sostituiscono altri con la Società con soluzione di continuità rispetto ai precedenti) l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato riferite a comportamenti colposi posti in essere nei 12 mesi precedenti la stipulazione della Polizza.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere 12 mesi precedenti la data di effetto della Polizza il limite di indennizzo si intende fissato a Euro 500.000 e rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai 12 mesi precedenti la data di effetto della Polizza.

- E) In caso di cessazione dell'attività assicurata (purché non conseguente a disposizione della pubblica autorità) su richiesta dell'Assicurato stesso o dall'avente causa l'assicurazione previo pagamento di un importo pari al 100% dell'ultima annualità di premio (compreso l'eventuale saldo della regolazione premio) comprende:
- Limitatamente alla RCT: i sinistri derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie denunciati nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, riferiti a comportamento colposo posto in essere nel periodo di validità della polizza. Il massimale indicato sulla Scheda di polizza (e i limiti di indennizzo previsti) rappresentano la massima esposizione della Società per tutte le richieste pervenute nei dieci anni successivi alla data di cessazione dell'attività;
- Limitatamente alla RCT: i sinistri non derivanti dallo svolgimento di attività mediche denunciati nei 12 mesi successivi alla data di cessazione del contratto, riferiti a comportamento colposo posto in essere nel periodo di validità della polizza. Il limite di indennizzo si intende fissato a Euro 500.000 (fermi eventuali sotto limiti pattuiti) e rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste pervenute nei 12 mesi successivi alla data di cessazione dell'attività;
- Limitatamente alla RCO e alle malattie professionali (e fermo quanto indicato al precedente Art. 2): gli infortuni denunciati e le malattie professionali insorte nei **24 mesi successivi** alla data di cessazione del contratto, riferiti a comportamento colposo posto in essere nel periodo di validità della polizza. Il massimale indicato sulla Scheda di polizza (e i limiti di indennizzo previsti) rappresentano la massima esposizione della Società per tutte le richieste pervenute nei **24 mesi successivi** alla data di cessazione dell'attività.
- F) In caso di fermo o cessazione dell'attività disposta dalle Autorità Pubbliche l'assicurazione si intende sospesa fino a nuova disposizione che ne decreti riavvio.

GARANZIE RCT

Limitatamente ai seguenti rischi l'assicurazione si intende prestata come previsto dalle seguenti Garanzie:

1. Responsabilità per danni da attività sanitarie

L'assicurazione vale per la responsabilità civile verso terzi per i danni e perdite patrimoniali cagionati dagli Addetti fatta salva azione di rivalsa nei confronti del personale sanitario:

- relativamente al personale sanitario dipendente o convenzionato limitatamente ai casi di dolo e colpa grave
- relativamente al personale sanitario in regime di libera professione che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente limitatamente ai casi di dolo, colpa grave e colpa lieve. Relativamente al personale sanitario in regime di libera professione la polizza si intende comunque operante unicamente se il professionista abbia un contratto di responsabilità civile professionale operante

L'assicurazione comprende inoltre danni e perdite patrimoniali ai pazienti o a terzi derivanti da/conseguenti a:

- a) vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche; b) attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- c) perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- d) raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze. La validità delle garanzie è subordinata:
- allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della Polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività alla erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l'utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;
- al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria:
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, salvo quanto indicato nel Questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;
- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente Polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Polizza;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi salvo quanto dichiarato in Questionario.



L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza valido per sinistro, per periodo assicurativo e per sinistri in serie, fatto salvo per:

- perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali per le quali la garanzia si intende prestata con limite di indennizzo di Euro 500.000;
- danni da infezioni correlate all'assistenza per le quali il massimale si intende ridotto a 1/3;
- danni conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana per i quali la garanzia si intende prestata con un limite di Euro 500.000 per sinistro e periodo assicurativo.

2. Danni da Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia è prestata con limite di indennizzo di Euro 1.000.000,00.

3. Inquinamento accidentale

A parziale delle Esclusioni previste si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia si estende anche ai Danni da Incendio e viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo di Euro 1.000.000,00.

4. Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

5. Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate

Sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Questa garanzia è prestata entro un limite di indennizzo di 250.000,00 euro.

6. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

Sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. La garanzia è prestata fino a un limite di indennizzo di 250.000,00 euro.

7. Postuma generica (per danni non derivanti da attività sanitarie)

A parziale deroga delle esclusioni previste l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione e posa in opera di cose in genere o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- · da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 2 anni dalla data di ultimazione del lavori e comunque nel corso di validità della polizza ed è prestata con limite di indennizzo di Euro 1.000.000,00.

Progettazione (per danni non derivanti da attività sanitarie)

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'Assicurato e dai propri soci o addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera. Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di Committente.

La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgono l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato.

9. Cose portate nella struttura, consegnate e non consegnate

L'assicurazione comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di un limite di indennizzo pari al 5% del massimale assicurato con il limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per ogni singolo danneggiato, danni sofferti dai clienti in seguito a smarrimento, sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate o non consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, col minimo assoluto di Euro 200,00.
Limitatamente agli oggetti preziosi, l'assicurazione s'Intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma suddetta.
L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo famigliare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

10. Mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica



L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata o insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi - anche in luoghi aperti al pubblico - relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari all'Attività assicurata e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizi.

11. Danni da furto

A parziale deroga delle Esclusioni, la garanzia comprende i danni cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.

12. Proprietà e/o Utilizzo di Attrezzature e Macchinari

La Società si obbliga a tenere indenne Contraente e i suoi Amministratori, Soci e Legali Rappresentanti di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni a loro imputabili in qualità di proprietari e/o utilizzatori di tutte le Attrezzature e/o Macchinari al servizio e/o comunque utilizzate inerenti l'attività assicurata. Si precisa che sono compresi, in deroga a quanto previsto dal Fascicolo di Polizza e quanto previsto all'interno dei singoli articoli, anche i Danni subiti da dette Attrezzature e/o Macchinari, di proprietà di terzi, durante l'utilizzo da parte dell'Assicurato per lo svolgimento dell'Attività assicurata nei seguenti termini:

- a) con limite di Indennizzo di Euro 150.000,00;
- b) con applicazione di uno scoperto del 10%, minimo euro 1.000,00 e massimo euro 5.000,00 per ogni sinistro indennizzabile.

13. D. Lgs. 81/2008

L'assicurazione comprende i rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

14. Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività o di quelli descritti in polizza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Sono altresì esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, della Franchigia prevista per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

Si precisa inoltre che si intende compresa:

- 1. la Responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sul Contraente / Assicurato relativa a lavori di Ordinaria e/o Straordinaria manutenzione, Ampliamenti, Sopraelevazioni e/o Demolizioni;
- 2. la Responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sul Contraente / Assicurato relativa a danni causati a Terzi anche per occlusione e/o intasamento di tubazioni, condutture in genere e grondaie;
- 3. la Responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sul Contraente / Assicurato relativa a i danni che possono causare a Terzi recinti, cancelli e/o muri di cinta compresa la proprietà e/o conduzione di Piscine;
- 4. la responsabilità dell'effettivo proprietario qualora l'assicurazione si intenda prestata anche nell'interesse dell'effettivo proprietario dell'immobile;
- 5. la responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sul Contraente / Assicurato in qualità di Conduttore o Detentore a qualsiasi titolo dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza.

15. Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

16. Responsabilità personale di tutti gli addetti (per danni non derivanti da attività sanitarie)

Fermo quanto indicato all'Art. 4 Persone non considerate terzi l'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

17. Danni patrimoniali da privacy

L'assicurazione le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempre che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a



quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. La garanzia si Intende prestata con un Limite di Indennizzo pari ad Euro 500.000,00.

18. Lavori presso terzi

L'assicurazione è estesa ai danni:

da incendio;

- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con il massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

19. Rischio smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalle cose vendute o somministrate esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate entro 24 mesi dalla consegna di cose vendute, durante il periodo di validità della garanzia e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

20. Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dei l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

21. Danni a cose degli addetti

in deroga all'Art. 4 Persone non considerate terzi, l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo è di euro 250.000,00.

22. Danni da Circolazione

A parziale deroga delle Esclusioni, l'assicurazione:

- comprende altresì i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli (di proprietà o in uso dell'Assicurato) negli spazi utilizzati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata.

Laddove per tali carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto l'assicurazione comprende unicamente i danni a terzi in caso di non operatività della citata copertura di legge;

- è altresi operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

23. Manifestazioni a carattere temporaneo

L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne cartelli e striscioni pubblicitari attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.

La garanzia comprende, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Sono considerati terzi, i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

La garanzia non è operante per i rischi derivanti da:

- manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
- fuochi d'artificio e gare di tiro.

24. Altre garanzie

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;



- · dall'esistenza di una squadra antincendio;
- · dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze;
- da servizi di parrucchiere e barbiere per le persone ricoverate e/o che usufruiscono dei servizi dell'Assicurato;
- dall'esercizio di mense;
- dalla proprietà, uso e noleggio di biciclette, ciclofurgoni e mezzì di trasporto in genere non iscritti al PRA e non assoggettati ad assicurazione obbligatoria;
- dalla proprietà, uso o detenzioni di animali anche di terzi per attività accessorie a quella principale e finalizzate alla cura della persona come *Pet Therapy* e attività terapeutiche in genere.

25. Responsabilità personale assistiti

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile personale delle persone assistite - esclusi i fatti dolosi - nell'ambito dei programmi di inserimento riabilitativo e/o terapeutico ed eventi, vacanze, meeting e eventi simili anche legati ad attività di *inclusione sociale*. Gli assistiti sono considerati terzi tra loro, limitatamente alle lesioni personali.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Aggiuntive di seguito riportate sono da intendersi valide soltanto se espressamente richiamate nell'elenco riportato:

Attività chirurgica invasiva - No

Attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali - No

Gestione della franchigia in SIR - No

Procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca - No

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - No

Retroattività - Massimale - Sì

Infezioni Correlate all'Assistenza (1/1) - Sì

Infezioni Correlate all'Assistenza (1/2) - Sì

Colpa Grave Personale Sanitario (Strutture Private) - Si

Colpa Grave Direttore Sanitario / Resp. Struttura (Strutture Private) - Sì

ATTIVITA' CHIRURGICA INVASIVA

L'assicurazione si intende estesa all'attività chirurgica invasiva anche non ambulatoriale e che richieda anestesia generale.

ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, TERAPIA DI MEDICINA COMPLEMENTARE, STUDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRATICA CLINICA E/O STUDI OSSERVAZIONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali. La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio: promotori della sperimentazione – ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione. La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico. Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni con il **limite di indennizzo di € 100.000.** Tale limitazione non si intende valida per gli studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali che vengono garantiti con il limite per sinistro previsto dalla presente polizza. A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione. Resta inteso tra le parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all'entrata in vigore del Decreto e approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo. In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto ss.mm.ii.

In deroga all'Art. Validità temporale dell'assicurazione la garanzia si intende operante per le richieste di risarcimento derivanti da comportamento coolposo posto in essere nel corso del periodo di validità dell'assicurazione riferite a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

GESTIONE DELLA FRANCHIGIA IN SIR

Sara Assicurazioni S.p.a., dopo aver accertato e quantificato il danno, segnalerà all'Assicurato tutti i sinistri denunciati con valore economico inferiore alla franchigia o allo scoperto di polizza. A seguito della predetta comunicazione l'Assicurato si impegna a gestire direttamente ed in via esclusiva il sinistro senza il coinvolgimento della Compagnia. Le parti convengono inoltre che un eventuale aggravamento del danno provocato da inattività dell'assicurato non potrà essere oggetto di copertura assicurativa per effetto degli articoli 1914 – 1915 codice civile.

PROCREAZIONE ASSISTITA, DA ANALISI GENETICHE, DA ATTIVITA' DI RICERCA

Relativamente all'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca la Società risarcirà i danni con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.



In deroga all'Art. Validità temporale dell'assicurazione la garanzia si intende operante per le richieste di risarcimento derivanti da comportamento colposo posto in essere nel corso del periodo di validità dell'assicurazione riferite a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

L'assicurazione si intende estesa alla attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). L'assicurazione non comprende inoltre:

- la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati lerzi tra loro;
- i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

RETROATTIVITA' - MASSIMALE

Il massimale di polizza - relativamente alla responsabilità civile derivante da attività sanitarie - si intende prestato per sinistro e per

Infezioni Correlate all'Assistenza (1/1)

Il limite di indennizzo per I.C.A. (Infezioni correlate all'assistenza) si intende pari al massimale di polizza

Infezioni Correlate all'Assistenza (1/2)

Il limite di indennizzo per I.C.A. (Infezioni correlate all'assistenza) si intende pari a 1/2 rispetto al massimale assicurato

COLPA GRAVE PERSONALE SANITARIO (STRUTTURE PRIVATE)

L'assicurazione comprende anche la colpa grave del personale sanitario dipendente e convenzionato

COLPA GRAVE DIRETTORE SANITARIO E DEL/I RESPONSABILE/I DI STRUTTURA (STRUTTURE PRIVATE)

L'assicurazione comprende la colpa grave del Direttore Sanitario, del Responsabile di Struttura (semplice o complessa) ovvero di analoga funzione organizzativa presso l'Assicurato

Il Contraente

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI di RIVAROLO MANTOVANO - ODLUS Sara Assicurazioni S.p.a.







Allegato 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Sezione I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e su MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome: PASSERINI GIOVANNI

Iscritto nel RUI come RESPONSABILE ATTIVITA ' DI INTERMEDIAZIONE

Sezione Numero B000013399 in data 10/10/2017

Indirizzo: VIA RIBOLI 4B/2 GENOVA 16145 GE - Telefono: 3486993424

e-mail: gpasserini@millenniumbroker.com sito internet: www.millenniumbroker.com

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore di MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, di MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL:

Nome Cognome/Denominazione sociale: iscritto al RUI Sezione Numero in data Indirizzo: - Telefono: e-mail: sito internet:

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Nome Cognome/Denominazione sociale: MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL iscritto al RUI Sezione B Numero B000548272 in data 26/04/2016
Sede legale: CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.59 VILLAFRANCA DI VERONA 37069 VR Telefono: 0458003354
Sede operativa/Filiali: e-mail: segreteria@millenniumbroker.com P.E.C.: mbveronasrl@legalmail.it sito internet: www.millenniumbroker.com

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it- Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

Sezione II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali
- MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL informa che i seguenti elenchi sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet www.millenniumbroker.com
- 1) L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
- 2) L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
- b. MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1)







Sczione III Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL non detiene una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa (in caso affermativo indicare i nominativi delle imprese).

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

Sezione IV Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL informa:

- a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto,tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
- *I grandi broker dovranno indicare la funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami con i relativi recapiti.
- **Per grande broker si intende: il mediatore o il broker che abbia l'amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uquale o superiore a dieci.

indirizzo: CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.59 VILLAFRANCA DI VERONA 37069 VR

e-mail: segreteria@millenniumbroker.com

p.e.c.: mbveronasrl@legalmail.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria,o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL







Allegato 4

INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

DATI DELL'INTERMEDIARIO

NOME E COGNOME PASSERINI GIOVANNI N° DI ISCRIZIONE AL RUI B000013399 OPERA PER CONTO DI MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL

Sezione I Informazioni sul modello di distribuzione

- a. [x] L'attività di MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL viene svolta su incarico del cliente
- b. [x] Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 l. 221/2012 (collaborazione orizzontale)
 Intermediario ex art.22 L. 22/2012 ROTA UGO E ROTA RICCARDO SNC

Sezione di appartenenza A

Ruolo del collaboratore ex art. 22/2012(Emittente) AGENZIA ASSICURAZIONI

c. Dati del Broker per il quale è svolta l'attività (compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)

Nome e Cognome/Denominazione sociale

Sede legale

Numero Iscrizione RUI

Eventuale intermediario collaboratore orizzontale

Sezione II Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL dichiara che: (sbarrare l'opzione ricorrente):

- a. [] fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione pesonalizzata
- b. [x] fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto della prestazioni rese nell'ambito della consulenza
- c. [] fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP
- d. [] propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Sezione III Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. [x] onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro 100,00 (ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo)
- b. [x] commissione inclusa nel premio assicurativo
- c. [] altra tipologia di compenso
- d. [x] combinazione delle diverse tipologie di compenso

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto dell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.







Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermedio tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima a MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Sezione IV Informazioni relative al pagamento dei premi

- a. Con riferimento al pagamento dei premi MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL dichiara che:
 - 1. [x] I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite di MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL stessa

ovvero

- 2. [] Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.550,00 .
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiamo quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonchè per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia RC TERZI) è collocato come segue: => con l'impresa SARA ASSICURAZIONI SPA

[x] con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
[] senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL







RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Spettabile MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.59 37069 - VILLAFRANCA DI VERONA - VR

Il sottoscritto:

Provincia MN

Cognome e Nome/Ragione sociale FONDAZIONE TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANTOVANO CF 80005670205
P.IVA 01572860201
Residenza o sede legale VIA GINO AVIGNI 38
CAP 46017
Località RIVAROLO MANTOVANO

Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione Impresa delegataria SARA ASSICURAZIONI SPA Ramo RC TERZI N° Polizza 43292PJ Decorrenza 26/06/2023

In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 come modificato dal provvedimento n. 97/2020 dichiara di aver ricevuto i seguenti allegati

[x] 3 [x] 4 [] 4 Bis [x] 4 Ter

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti

- dichiarazione di coerenza

[] dichiarazione di appropriatezza (in caso di distribuzione senza consulenza di prodotti Ibips non complessi)

[] raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione con consulenza)

Luogo e data VILLAFRANCA DI VERONA, 27/06/2023

Firma

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETT di RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS JL PRESIDENTE

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA

In ottemperanza all'art 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresi di avere ricevuto la tabella (allegato 1) contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell'allegato 4, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta.

Firma

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI di RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS IL PRESIDENTE

MILLENNIUM BROKER ITALIA SRL







Allegato 4 TER

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

DATI DELL'INTERMEDIARIO

NOME E COGNOME PASSERINI GIOVANNI SEDE LEGALE VIA RIBOLI 4B/2 16145 GENOVA 16145 GE N° DI ISCRIZIONE AL RUI B000013399

Sezione I Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a, prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione MILLENNIUM BROKER
 - consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente(AII.3 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
 - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (AII.4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b. consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- c. è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito
- e. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

MILLENNIUM BROKER ITALIÀ SRL



ALLEGATO 4.1 – INFORMATIVA CLIENTI

Rev. 0 del 25/01/2019

Pag. 1 di 5

Gentile Cliente,

Desideriamo informarla che le norme in materia di protezione dei dati personali prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) la informiamo che i suoi dati sono trattati nel rispetto dei principi di: liceità, il trattamento è improntato al rispetto delle norme; correttezza, il trattamento rispetta le reciproche esigenze oltre che le norme; limitazione delle finalità, gli scopi del trattamento sono determinati, espliciti e legittimi; i trattamenti successivi a quelli iniziali non avranno finalità incompatibili a quelle originarie (salvi gli ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità di ricerca scientifica e storica o per finalità statistiche); minimizzazione dei dati, i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità; esattezza, i dati sono esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti; limitazione della conservazione, i dati sono conservati in una forma che consenta la tua identificazione e per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per i quali sono stati acquisiti; integrità e riservatezza, i dati acquisiti protetti da misure tecnico-organizzative volte a garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale; responsabilità, l'organizzazione del titolare prevede delle responsabilità individuate, assegnate e verificate nel tempo; rivalutazione delle politiche di sicurezza applicate ai dati, ai sistemi ed alle reti d'informazione, sono periodicamente esaminate e rivalutate; oblio, trascorso un congruo periodo di tempo, che normalmente coincide con la fine delle operazioni di trattamento, ha il diritto alla cancellazione dei dati od alla trasformazione in forma anonima.

1. Dati oggetto del trattamento e loro origine

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali, anche di natura sensibile che riguardano Lei, i suoi famigliari, i suoi parenti o i beneficiari che Lei abbia nominato. Alcuni dati sono ancora da acquisire, altri dei quali ci devono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (per esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio), e/o sono stati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti. Tali dati sono trattati unicamente nel quadro delle finalità sotto descritte e per il tempo strettamente necessario a soddisfarle.

In particolare Millennium Broker Italia srl potrà trattare i seguenti Dati Personali:

- Dati Personali in senso stretto: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo familiare, data e luogo di nascita, datore di lavoro, qualifica e storia lavorativa, relazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente.
- **Estremi identificativi**: numeri di identificazione rilasciati da agenzie o enti governativi (ad esempio, a seconda del paese di residenza dell'interessato, numero di previdenza sociale o nazionale, numero di passaporto, numero di carta di identità, codice fiscale, numero di patente).
- Informazioni finanziarie: numero della carta di pagamento, numero di conto e coordinate bancarie, reddito e altre informazioni di carattere finanziario.
- Dati sanitari: condizioni fisiche e mentali attuali o precedenti, stato di salute, informazioni su infortuni o disabilità, cure mediche ricevute, abitudini personali rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica, storia clinica
- Informazioni sulla polizza: informazioni sui preventivi ricevuti e sulle polizze stipulate dall'interessato.
- Precedenti richieste di indennizzo: informazioni su richieste di indennizzo precedenti
- Richieste di indennizzo in corso: informazioni su richieste di indennizzo in corso, che possono includere categorie
 particolari di Dati Personali (secondo la definizione fornita nel paragrafo relativo al Rischio assicurato).
- Dati di marketing: informazioni relative al consenso espresso o negato dall'interessato a ricevere comunicazioni di marketing dal titolare e da terzi.

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato unicamente per la realizzazione di servizi di intermediazione assicurativa per Vostro conto, in particolare "l'intermediazione assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per le seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:



ALLEGATO 4.1 – INFORMATIVA CLIENTI

Rev. 0 del 25/01/2019

Pag. 2 di 5

A. Adempimenti legali: per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie, a cui la Millennium Broker Italia srl è tenuta a conformarsi.

- B. Adempimenti contrattuali: necessari per la gestione, esecuzione e conclusione dei rapporti contrattualmente definiti in essere o da definire, quali: studio dei Vostri rischi assicurativi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; gestione dei sinistri assicurativi o pagamento di altre prestazioni; costituzioni, esercizio o difesa dei Vostri diritti in qualità di assicurato.
- C. Interessi legittimi del Titolare del trattamento: per l'organizzazione, la misura della soddisfazione del Cliente, la gestione aziendale ed il controllo interno. Esse includono predisposizione di statistiche anonime e analisi di dati.
- D. Commerciali: per informazioni e promozione dei servizi offerti esistenti e di nuovi servizi analoghi a quelli già proposti, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizio prestato strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra Società. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso, come previsto dal Considerando 47 del GDPR.

Laddove il Titolare intendesse svolgere il trattamento per finalità differenti da quelle sopra indicate Lei riceverà una nuova informativa e, in ogni caso, il nuovo trattamento non potrà avvenire in assenza di un Suo nuovo consenso.

3. Modalità e tempi del trattamento

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione dell'incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la conclusione dello stesso. Qualora l'interessato ci fornisca informazioni relative ad altre persone, si impegna a informarle dell'utilizzo dei loro Dati Personali da parte di Millennium Broker Italia srl e a ottenere il loro consenso.

4. Modalità e tempi del trattamento

I dati sono trattati dalla Millennium Broker Italia srl – Titolare del trattamento – solo con modalità, strumenti e procedure, informatiche, telematiche o cartacee, strettamente necessari per realizzare quelle finalità sopra descritte, alle quali Lei abbia acconsentito e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati personali, a vario titolo, è comunque realizzato secondo le indicazioni dell'art. 4, par. 1, n. 2 GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; per tutta la durata del contratto laddove, tra il Titolare e l'Interessato via sia la conclusione di un atto negoziale; per la tenuta e l'archiviazione nei termini imposti dalla legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (data breach). Nella nostra Società, i dati sono trattati dagli incaricati, specificamente nominati per iscritto, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento di quelle specifiche modalità indicate nella presente informativa, alle quali Lei abbia acconsentito.

Adottiamo misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità delle informazioni in nostro possesso. Tali misure variano a seconda della tipologia e delle caratteristiche delle informazioni e comprendono misure volte a proteggere i Dati Personali contro l'accesso non autorizzato. Le misure di sicurezza includono firewall, controlli degli accessi, separazione delle funzioni e altri protocolli di sicurezza analoghi. L'accesso ai Dati Personali è limitato al personale e a soggetti terzi autorizzati dal Titolare che hanno necessità di accedervi per il perseguimento dell'incarico assicurativo.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e comunque, per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing, e, in ogni caso, in conformità alle regole dell'autorità di vigilanza di settore. Decorsi i termini di conservazione i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi.

5. Accesso ai dati personali

Per le finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere accessibili:

- ai collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema:
- a società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo: studi professionali e consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

6. Comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali



ALLEGATO 4.1 – INFORMATIVA CLIENTI Rev. 0 del 25/01/2019

Pag. 3 di 5

I suoi dati, oltre che ai soggetti indicati dal Regolamento, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi qualificati, che forniscano a *Millennium Broker Italia Srl* prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente punto 2. Tale conferimento sarà necessario per realizzare le attività svolte dalla Millennium Broker Italia srl:

- A. Comunicazioni obbligatorie: comunicazioni che la società è tenuta a fare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile, IVASS, INPS, UIC, ANIA, organi giudiziari, forze dell'ordine, etc. Tali soggetti, nello svolgimento delle attività di trattamento ad essi delegate, assumeranno la qualità di DESTINATARI.
- B. Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, per esempio: banche, società di gestione del risparmio, SIM, società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, commercialisti, consulenti del lavoro, periti, medici, cliniche convenzionate, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, di revisione, di investigazione, società di consulenza per tutela giudiziaria, di informazione commerciale per rischi finanziari, di servizi per il controllo delle frodi, di recupero crediti, di servizi postali, di revisione del bilancio, società di consulenza ed enti di certificazione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza dei dati, altre società di consulenza aziendale. Tali soggetti, nello svolgimento delle proprie attività e competenze, assumeranno la qualità di TITOLARI DEL TRATTAMENTO. Rientrano altresì in questa categoria i soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub agenti, mediatori di assicurazione, collaboratori indiretti ed altri canali di acquisizione. Alcuni dei soggetti del settore assicurativo risiedono all'estero, ma comunque all'interno dell'Unione Europea.
- C. Comunicazioni strumentali all'attività della nostra Società: comunicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio prestato, attraverso indagini sulla soddisfazione del cliente, con necessità di comunicare i Suoi dati a Società a noi collegate e altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla nostra clientela. Tali soggetti, nello svolgimento delle attività ad essi delegate, assumeranno la qualità di RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.

L'elenco completo dei soggetti cui i dati personali sono comunicati, l'elenco degli Incaricati, degli amministratori di sistema e dei Responsabili del Trattamento dei dati è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendoli al Titolare, di seguito indicato nell'informativa. Millennium Broker Italia srl non effettua la diffusione dei dati personali che la riguardano a soggetti terzi, a meno di sua esplicita autorizzazione scritta e in caso di autorizzazione solo relativamente alla diffusione dell'elenco Clienti, come sopra descritto.

7. Trasferimento dei dati personali

Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte e gestite prevalentemente in house; ciò nonostante Millennium Broker Italia srl si riserva la possibilità di trasferire i dati verso terzi operatori e/o fornitori ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra. L'eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o ad un'Organizzazione internazionale avverrà alla sola condizione che abbiano ottenuto la decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o in alternativa presentino garanzie adeguate. Nel caso in cui la comunicazione e/o il trasferimento dei dati personali sia preveduto verso un Paese terzo non ritenuto adeguato dalla Commissione o che non presenti garanzie adeguate, sarà necessaria un'ulteriore appendice informativa contenente tutti i requisiti di legge; in mancanza di detta informativa e del Suo successivo consenso non sarà disposta alcuna comunicazione/trasferimento dei Suoi dati.

8. Diritti dell'interessato

Nella qualità di interessato, Lei dispone dei diritti di cui all'art. 15 e ss. GDPR e precisamente:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e dei presidi di sicurezza approntati; d) degli estremi identificativi del titolare, del / dei responsabile/i e di eventuali rappresentanti designati ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR, nell'ambito dell'UE o extra-UE; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

millennium broker

MANUALE PRIVACY

ALLEGATO 4.1 – INFORMATIVA CLIENTI

Rev. 0 del 25/01/2019

Pag. 4 di 5

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

opporsi, în tutto o în parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto, mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, l'interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può inviare una raccomandata presso Millennium Broker. Italia srl – Corso Vittorio Emanuele II n.59 -37069 Villafranca di Verona – e-mail: privacy@millenniumbroker.com

Le ricordiamo che se dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il seguente link http://www.edps.europa.eu;

9. Titolare del Trattamento

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è

Millennium Broker Italia srl, Corso Vittorio Emanuele II n° 59 - 37069 Villafranca di Verona (VR) Tel. +39 0458003354 Email: <u>privacy@millenniumbroker.com</u> C.F. e Partita I.V.A 04410780235

REVISIONI E MODIFICA INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa sulla privacy è stata aggiornata in data 25/01/2019 e può essere modificata in qualsiasi momento.

lo sottoscritto/a <u>FONDAZIONE TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANT</u> ON di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679.

Luogo, data

VILLAFRANCA DI VERONA, 27/06/2023

RIVAROLO-MANTOVANO-

Firma per ricevuta
FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI
FONBLASOLO MANEGYANO" - ON SES
IL PRESIDENTE



Rev. 0 del 25/01/2019

ALLEGATO 4.1 – INFORMATIVA CLIENTI

Pag. 5 di 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatorio)

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il suo libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso per il trattamento dei suoi dati, anche di natura sensibile, e per la comunicazione alle categorie di soggetti indicati ai commi A e B del punto n. 6 e per le finalità di cui alle lettere A, B, C del punto n. 2, apponendo la firma in calce. Tale consenso è obbligatorio per la prosecuzione del rapporto, l'eventuale rifiuto impedirebbe di soddisfare la ricerca di eventuali ed adeguati contratti assicurativi; impedirebbe di soddisfare i contratti eventualmente già in essere e la fornitura dei servizi offerti da Millennium Broker Italia S.r.l.. La revoca del consenso successiva alla richiesta di servizi o alla sottoscrizione del contratto potrebbe non interrompere il trattamento dei dati personali già acquisiti per gli adempimenti contrattuali e i relativi adempimenti legali, ma porterebbe al blocco degli adempimenti non ancora compiuti e non legalmente obbligatori.

X presto il consenso

inego il consenso

Luogo, data

VILLAFRANCA DI VERONA, 27/06/2023 RIVAROLO MANTOVANO GI RIVAROLO MANGELANITODI
FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI
FONDAZIONE PRESIDENTE







COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA GENERICA

PERCORSO PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Informazioni fornite dal Contraente per valutare l'adeguatezza del contratto

Sezione A - Avvertenze per il Contraente

Il decreto legislativo n. 209/2006 (Codice delle Assicurazioni) e il Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006 obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti. La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell'intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall'ordinamento.

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo.

Qualora il Contraente rifiuti di fornire le informazioni richieste, la valutazione dell'adeguatezza del contratto, rispetto alle esigenze assicurative dello stesso, potrebbe essere pregiudicata e il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.

Prima di procedere alla compilazione del presente Questionario/Proposta, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate:

- 1) risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda;
- 2) se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato;
- 3) rammenti che le risposta fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire oltre ad un corretto apprezzamento del rischio di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile;

Sea	zione B – Informazion	i riguardanti	il Contraente e	suoi obiettivi a	ssicurativ	
Nome Cognome	FONDAZIONE TOSI CIPPEL	LETTI DI RIVARO	OLO MANTOVANO	Codice Fiscale	800056702	05
Ragione Sociale		v-		Partita IVA	015728602	01
Indirizzo - CAP - L	ocalità – Provincia	VIA GINO AVIO	38 SNI	46017	RIVAROLO	MANTOVANO - MN
Quali obiettivi int	tendete perseguire tra	mite l'acquis	sto o la riformu	lazione di coper	ture assic	urative?
Tutelare il proprio	patrimonio	□ SI □ NO	Rispettare obb	lighi contrattuali		□ SI □ NO
Garantire una som propri eredi	ma assicurata ai	□SI □NO	Vincolare la po credito	lizza ad un istitut	o di	□ SI □ NO
Altro (specificare)						

	Sezione C - Info	rmazioni rigi	uardanti il risch	nio da assicurar	e	
Attività:						







	RAMO ASSICU	RATIVO			
	TIPOLOGIA DI				
Descrizione del rischio da coprire					
	ALTDA INFOR	MAZIONI DICI	HIESTE AL CON	TDAENTE	
	ALIKAINFUR	MAZIONI KICI	HIESTE AL CON	IRAENIE	-
		2			
	ALTRA DOCUM	ENTAZIONE FO	ORNITA DAL CO	ONTRAENTE	
		-			
**************************************		- -			
Sezione D	- Dichiarazion	ni del Contra Il Contraente		nformazioni ricevute	
che le scelte riportate nell state da lui rese o condivise		⊠ SI □ NO		tate illustrate le tariffe e i zza	⊠ SI □ NO
Il Contraente dichiara ch particolare:	e gli sono stati	illustrati il co	ntenuto del co	ntratto e delle garanzie p	restate e, in
Franchigie e scoperti	⊠ SI □ NO	Esclusioni, lim	nitazione dell'og	getto della garanzia, rivalse	NO SI D
Massimali e somme assicur	ate ⊠ SI □ NO	Periodi mass sottolimiti	simi di erogaz	ione delle prestazioni e	NO NO
		di avere ricevi	uto, prima della	a conclusione del contrat	to
Il Fascicolo Informativo con dalla Nota Informativa da Assicurazione		lle Condizioni	di NO	Allegato 3 e Allegato 4 previsti dalle disposizioni vigenti.	⊠ SI □ NO
	FONDAZIONE TOSI	CIPPELLETTI DI RI	AROLO MANTOVAN	<u> </u>	
		4/	E		







	Sezione E – Dichiarazioni del Contraente e dell'Intermediario							
		del Contraente di avere fornito tutte le informazion						
		i ara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le						
		ll'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.						
		e all'emissione della polizza conforme alle esigenze ed a	i bisogni espressi, sinteticamente					
		sezioni che precedono del presente documento.						
		chiara che sono state illustrate e valutate con il Contrae	ite le caratteristiche del prodotto					
offerto	sopra indica							
Data	27/06/2023	Ragione sociale (o nome o ognome) del Contraente	Nome e cognome dell'Intermediario					
	2110012023	FINANDAZIONE TOSI CIPPELLETH DLRIVAROLO MANTOVAN	O PASSERINI GIOVANNI					
F2 - Di	chiarazione	del Contraente di NON avere fornito una o più delle i	formazioni richieste e ordine di					
copert		aci contracnte di Nois avere formes una o più dene i	normazioni ricineste e orume ui					
Il Cont	raente dichia	ara di non voler fornire una o più delle informazioni	richieste, pur consapevole che ciò					
pregiud	dica la valutaz	ione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comu	que illustrata dall'Intermediario, alle					
sue esi	genze assicura	ative. Pertanto richiede di procedere alla copertura dei r	schi e all'emissione della polizza nei					
termini	i sinteticamen	te rappresentati nelle sezioni che precedono del present	e documento., pur in mancanza di					
talune	informazion	i richieste dall'intermediario.						
L'Inter	mediario pro	ende atto che il Contraente non vuole fornire una o p	ù informazioni richieste.					
		Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente	Nome e cognome dell'Intermediario					
Data								
F3 . Di	chiarazione (lel Contraente di preso atto della possibile inadegua	rezza della proposta e ordine di					
copert		ici conti acine di preso atto dena possibile madegua	ezza dena proposta e ordine di					
Il Cont	raente dichia	ira di essere stato ragguagliato dall'Intermediario, i	seguito alle informazioni					
scambi	iate, dei moti	vi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della propo	sta di copertura da lui richiesta.					
Motivi								
dell'in	adeguatezz	a:						
Il Cont	raente dichia	ra di voler ugualmente sottoscrivere il contratto ric	ilesto. Pertanto esprime un ordine					
	41-21-0-16-0-4	ottenere l'emissione della polizza nei termini dallo stess	- ministrant of special control of					
irrevoc	abile volto ad	ottenere i ennissione dena ponizza nei terinimi dano stess	o richiesti, sinteticamente					
		ezioni che precedono del presente documento.	o richiesti, sinteticamente					
			Nome e cognome dell'Intermediario					

NOTE IMPORTANTI

• Il presente documento è stato redatto sia per acquisire e per documentare le informazioni fornite dal Contraente, sia per valutare l'adeguatezza del contratto offerto. In ogni caso Il presente documento NON potrà essere considerato sostitutivo dei documenti contrattuali ed il contraente è invitato a leggere con attenzione il FASCICOLO INFORMATIVO fornito dalla Compagnia ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, composto dalla Nota Informativa, dal Glossario e dalle Condizioni di Assicurazione.

Questionario IDD

configurations because

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI DEL CONTRAENTE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL 20 GENNAIO 2016

DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL 20	GENNAIO 2016
Le informazioni qui di seguito fornite dai contraente verranno utilizzate ai fine di verificare che qualsiasi contratto proposto dall'in	ntarmediario sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
Dati personali del contraente	
FONDAZIONE TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANTOVANO	
Codice fiscale (o Partita IVA)	01572860201
Vuol proteggere la tua vita privata o la tua attività professionale?	T-1
Attività professionale	х
Quali sono le tue esigenze assicurative?	
Tutelare l'attività professionale Assicurare la vita o lategrare la pensione del tuoi dipendenti e dirigenti	×
Assicurare i rischi di costruzione Edeluzzione	
Assicurare i velcoli Assicurarsi in caso di infortuni e malattia	
Proteggere casa e famiglia Assicurare la xua vita o gualla dei tuoi famigliari	
Integrare la tua pensione Investire / Ruparmiare	
In merito all'attività svoita, quale è la tua professione? Attività non censita	
In merito all'attività svolta, cosa vuoi proteggere?	
Danni provocati ad alfri	
Da controversie legali	X
Parlando di infortuni e malattia, da quali evenit ti vuoi tutelare? Musitu	
Brosvernospodaliero Brosvern	
[morevist incaso di viagg all'estero.	See (Miller)
Fariando di casa e famiglia, coss unoi proteggiro?	
Panigua G.E.: Candowino	
Disconstantins (in the control of th	in kelin
Quali sono le tue aspettative raperto al capitate investito?	
Quale è il tuo livello di colleranza al rischio?	
Chresty fell tree levels of recovers and the Departure of American Security and American	
(Qurie » Il vio livello di conoscenza delle dinamiche dei mercato finanziario assicurativo?	
Parlando della tua professione, quale è il fatturato dell'ultimo anno?	Millennlum Erokev Italia S.r.l.
Non intendo fornire il dato	., where grands is Villafranca (VR)
VERONA, 09/06/2023	tey 445 300 1554 Atta WASS n°B000548272
FIRMA CONTRAENTE O ESALUAZIONETATOSI/CIPPELLETTI	FIRMA DISTRIBUTORE
UI KIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS	
DICHARAZIONEO RIFUTO DI FORNIRE LE INFORMAZ	IONI RICHIESTE
(Il rifiuto di fornire una o più informazioni deve risultare da apposita dichiarazione s	ottoscritta dal Contraente e dal Distributore)
Il Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la di copertura assicurativa e/o previdenziale.	capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze
LUOGO, DATA	¬
FIRMA CONTRAENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA DISTRIBUTORE
THE STATE OF SECRET WILL RESERVE TO THE	TIME SISTRIBUTORE



ATTIVITA' PROFESSIONALE

Tutelare l'Attività		Assicurare la vita o Integrare la pensione dei tuoi dipendenti o dirigenti	
	Sara Assicurazioni - RC Zurich Pro AIG - RC Professionale Allianz - Globale Professionisti	Assicurare i rischi di costruzione	
Professionale	Amtrust Medici AXA Rischi Vari DUAL - Enti Pubblici/Corporate Protection HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY Lloyd's Professional Indemnity Reale Mutua - Professionista	Fideiussione	
Tutela giudiziaria		Assicurarsi in caso di infortuni e malattia	
Assicurare i propri veicoli		Protezione edificio	

LL	JO	G	0	,	D	Α	T	Α
LL	JU	G	U	,	U	Α	ч	A

VERONA, 09/06/2023

FIRMA CONTRAENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE
FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI
di RIVAROLO MANTOVANO" - DNEUS
IL PRESIDENTE

FIRMA DISTRIBUTORE

Millennium Broker Italia S.r.l. Caso Pengrio Eganude, 39 - Villafranca (VR) MigCotombo, Sint ZX - Genova (GE) Tel 045 300 3754 RULIVASS n°8000548272